



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

armandosech@secheassociati.com

marcofregolent@secheassociati.com

carladeconti@secheassociati.com

alessiorizzo@secheassociati.com

robertolunardi@secheassociati.com

oscarsartor@secheassociati.com

florafassinelli@secheassociati.com

studiosech@legalmail.it

Circolare clienti n. 04/T/2020

Pieve di Soligo, 15 Gennaio 2020

Oggetto: NUOVE IMPORTANTI REGOLE PER COMPENSAZIONI ORIZZONTALI DEI CREDITI FISCALI

Gentili Clienti,

desideriamo informarvi che tra le misure contenute nella manovra spiccano senz'altro quelle riguardanti le **compensazioni dei crediti tributari**.

Il provvedimento, modificando, con l'articolo 3, l'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, allinea le modalità di utilizzo dei crediti Irpef, Ires e Irap a quelle già in vigore per i crediti Iva.

Pertanto, con decorrenza dai crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, **è previsto che:**

A) COMPENSAZIONI SUPERIORI AD EURO 5.000

La compensazione orizzontale (ovvero tra tributi diversi) **nel modello F24 dei crediti Irpef, Ires e Irap, nonché relative addizionali e imposte sostitutive può essere effettuata esclusivamente:**

- **utilizzando i servizi telematici forniti dall' Agenzia delle Entrate;**
- **e solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui scaturisce l'eccedenza d'imposta (NON prima di tale data).**

Ne deriva che il credito Irpef, Ires o Irap 2019 non potrà, come invece avveniva in passato per i crediti maturati negli anni antecedenti, essere compensato orizzontalmente dal 1° gennaio 2020, ma, a tal fine, si dovrà attendere **il decimo giorno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione**. Dunque, nell'ipotesi in cui il modello Redditi 2020 sia presentato in data 31 ottobre 2020 il credito ivi emergente (Irpef o Ires) potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale dal 10 novembre 2020.

La penalizzazione in termini di cassa che deriva dalla normativa è evidente perché si dovrà attendere 10 giorni dopo l'invio della relativa dichiarazione da cui emerge il credito.

B) COMPENSAZIONI NON SUPERIORI AD EURO 5.000

Si ricorda che le compensazioni di crediti fino all'importo di Euro 5.000 possono essere fatte anche prima dell'invio della dichiarazione (senza dover attendere pertanto i 10 giorni dopo invio telematico).

A ciò si aggiunge l'estensione alle **persone fisiche non titolari di partita Iva** dell'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per le compensazioni, anche parziali.

SANZIONI APPLICABILI

Oltre alla sanzione per omesso versamento, il provvedimento, con il già citato articolo 3, dispone la specifica sanzione applicabile agli F24 presentati a partire dal mese di marzo 2020 quando, a seguito dell'attività di controllo eseguita ai sensi dell'articolo 37, comma 49-ter, D.L. 223/2006, secondo cui l'Agenzia delle entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni rischiose, i crediti indicati nel modello di pagamento risultino non utilizzabili.

[Dott. Armando Sech](#)

*Dottore commercialista e
revisore contabile*

[Dott. Marco Fregolent](#)

*Dottore commercialista e
revisore contabile*

[Dott.ssa Carla De Conti](#)

*Dottore commercialista e
revisore contabile*

[Dott. Alessio Rizzo](#)

*Dottore commercialista e
revisore contabile*

[Dott. Roberto Lunardi](#)

Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)

*Dottore commercialista e
revisore contabile*

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)

*Dottore in economia
aziendale – economica
and management*

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)

*Dottore in economia e
gestione delle aziende*

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)

Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)

*Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo*



In tal caso l'Agenzia deve comunicare entro 30 giorni la mancata esecuzione della delega di pagamento e trova applicazione una **sanzione** pari:

- al 5% dell'importo, per importi fino a 5.000 euro;
- a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro;

per ciascun F24 non eseguito, con esclusione della possibilità di beneficiare del cumulo giuridico.

Vi invitiamo a contattare lo Studio in caso di dubbi o perplessità.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati